



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Presidente del Tribunale

D'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere
(giusta delibera del 6 maggio 2020)

Adotta il seguente

Protocollo per la gestione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto ex art. 83 comma 7 lett. f ed h D.L. 18/2020 convertito in legge con modificazioni in data 24 aprile 2020 nonché per le udienze in presenza

1. Introduzione

2. le udienze mediante scambio e deposito di note scritte:

- 2.1. (segue) l'ambito applicativo;
- 2.2. il decreto di fissazione dell'udienza non partecipata;
- 2.3. la comunicazione o la notificazione del decreto;
- 2.4. le note di trattazione scritta;
- 2.5. gli adempimenti di cancelleria;
- 2.6. le udienze tenute dai GOP;

3. le udienze in presenza di parti, dei testi , degli informatori ;

4. le udienze mediante collegamenti da remoto:

- 4.1. il luogo del collegamento;
- 4.2. l'applicativo in uso ;
- 4.3. il decreto di fissazione dell'udienza da remoto;
- 4.4. la comunicazione e la notificazione del decreto;
- 4.5. lo svolgimento dell'udienza;

4.6. l'esito dell'udienza;

5. le udienze di convalida di sfratto o di intimazione di licenza ;

6. le udienze della sezione fallimentare;

6.1. le udienze a trattazione scritta;

6.2. le udienze da remoto;

7. le udienze della Prima sezione civile in materia di famiglia;

7.1. le udienze a trattazione scritta;

7.2. le udienze in presenza e da remoto;

7.3. i criteri di priorità.

8. le udienze del giudice tutelare;

9. le attività di volontaria giurisdizione.

Introduzione

Il presente protocollo fa seguito ai decreti organizzativi n.90 / 2020 e n. 116 / 2020 , che hanno regolamentato la cd. *prima fase* della emergenza epidemiologica da COVID-19 , e contiene le indicazioni generali sui presupposti e sulle modalità di trattazione delle udienze civili nella fase successiva all'11 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020.

Le indicazioni contenute nel protocollo sono state predisposte tenendo conto delle specificità del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del livello di innovazione tecnologica, dei tempi e della capacità di intervento della assistenza tecnica , delle concrete modalità di trattazione normalmente adottate dai magistrati dell'ufficio, delle dimensioni e dell'articolazione complessiva dell'edificio che ospita il Tribunale civile e, soprattutto, dell'esperienza maturata sin dall'inizio del periodo di sospensione delle attività e sino all' 11 maggio 2020 in tema di udienza " cartolare " essendo detta modalità già stata assentita dalla Presidenza del Tribunale d' intesa con il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati sede .

Il presente Protocollo contiene le indicazioni sui presupposti e sulle modalità per la trattazione delle udienze civili e del lavoro mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte in ossequio a quanto previsto dall'art. 83, comma 7° lettera h) del D.L. 18/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 27/2000 e mediante collegamenti da remoto in ossequio a quanto previsto dalla lettera f) della citata norma nonché sulle modalità di svolgimento delle udienze "in presenza" che saranno tenute in Tribunale con la comparizione ed alla presenza delle parti.

Il perdurare dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica impongono di attribuire prevalenza alla modalità di trattazione scritta consentendo una limitata e circoscritta ripresa delle udienze in presenza alle quali affiancare le udienze da remoto che, tuttavia, per l'innegabile complessità tecnica e organizzativa non potranno che riguardare un numero limitato di giudizi e avranno inizio il 15 giugno 2020.

In ordine ai procedimenti di ATPO, ex art. 445 bis c.p.c., fissati per il conferimento degli incarichi peritali, l'emergenza epidemiologica in atto non consente, allo stato, lo svolgimento delle visite peritali dei CTU presso l'ufficio del Giudice di Pace di Via Graefer, visite che per tale motivo sono state sospese sino al 31.07.2020. Per le medesime ragioni si ritiene di non provvedere alla trattazione neanche con le modalità non partecipate, dell'udienza di conferimento degli incarichi ai CTU per tali procedimenti sino a quando non saranno assunte diverse determinazioni anche in relazione alle indicazioni delle autorità competenti.

Il presente Protocollo intende, inoltre, offrire una disciplina di trattazione delle cause da adottare tendenzialmente anche per il periodo successivo alla data del 31 luglio e comunque sino al cessare dei rischi dell'emergenza sanitaria in corso.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

2- Udienze mediante scambio e deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h dl n. 18 /2020; ambito di applicazione .

2.1. L'udienza a trattazione scritta.

Secondo la previsione normativa tale modalità di trattazione può essere adottata per le udienze *“che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”* secondo una valutazione in concreto rimessa al giudice. Tuttavia, possono essere indicate alcune udienze ovvero fasi o adempimenti processuali per le quali tendenzialmente la trattazione cartolare è possibile.

Resta ferma la disposizione organizzativa del decreto n. 90/2020 in ordine alla trattazione prioritaria dei procedimenti che rivestono carattere di “indifferibilità” per la presenza di tre fondamentali : ossia la vetustà della causa , la rilevanza degli interesse coinvolti e la maturità della, istruttoria.

I magistrati onorari assicureranno la presenza in tribunale nei giorni di udienza previsti in tabella così come il magistrato togato in ragione della possibilità di adottare differenti modalità di trattazione nella stessa giornata comprese quelle da remoto .

L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta in via preferenziale rispetto alle altre modalità di trattazione, salva diversa valutazione del giudice, anche **nei seguenti casi:**

- a) le prime udienze, siano esse di rito ordinario, sommario o cautelare;
- b) le udienze di ammissione dei mezzi istruttori ex art 184 c.p.c.;
- c) le udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.;
- d) le udienze interlocutorie (verifica esito CTU; bonario componimento; analisi testimonianze svolte; accettazione o meno proposta conciliativa; ecc.) in cui non si richiede la partecipazione personale delle parti o di soggetti terzi;
- e) gli A.T.P. ex art. 696 c.p.c. e i conferimenti di incarico ai CTU;
- f) le udienze fissate per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.: con il decreto, con cui si dispone l'udienza a trattazione scritta, sarà revocato il provvedimento che ha disposto tale modalità di decisione e comunicato che la causa verrà chiamata per la sola precisazione delle conclusioni;
- g) l'udienza di discussione nei procedimenti rito sommario ex art. 702 bis;
- h) l'udienza di trattazione dei procedimenti cautelari (compresi i reclami) e dei procedimenti ex art. 28 l. 300/1970;
- i) le controversie di lavoro e di previdenza che il giudice ritenga mature per la decisione per le quali le parti abbiano già depositato le note di discussione ovvero per le controversie che non richiedano istruttoria o per le quali la prova verta unicamente sulla documentazione in atti e che per tale ragione siano anch'esse mature per la decisione;
- l) le opposizioni ad ATPO di cui all'art.442 c.p.c, per le quali il CTU abbia già depositato la relazione peritale o l'eventuale integrazione peritale;
- m) la trattazione di istanze interinali e cautelari quali, a titolo meramente esemplificativo: la concessione e la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (artt. 648 e 649 c.p.c.), la sospensione dell'esecuzione della sentenza (art. 283 c.p.c.), la sospensione

dell'efficacia esecutiva del titolo (art. 615), la sospensione della delibera condominiale impugnata, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, ecc.;

n) le udienze in materia di esecuzione previste dagli artt. 495, 543 e 596 e 164 bis disp. att. c.p.c..

Non sono ritenuti compatibili con l'udienza a trattazione scritta i seguenti procedimenti o attività processuali:

o) le cause della sezione agraria in quanto richiede la necessaria partecipazione degli esperti agrari;

p) gli A.T.P. conciliativi (il cui presupposto è dato dall'incontro personale delle parti e degli avvocati);

q) le udienze di assunzione delle prove orali costituenti (prova testimoniale, interrogatorio formale, e giuramento);

r) le udienze fissate per la comparizione personale delle parti (per il libero interrogatorio, il tentativo di conciliazione, ecc.).

s) le udienze in materia di procedimenti per convalida di sfratto.

2.2. Per trattare l'udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera h) il giudice, prima dell'udienza già fissata in calendario, deve emettere un provvedimento con la fissazione della specifica data dell'udienza scritta, eventualmente diversa da quella già fissata, assegnando alle parti un termine indicato sempre con la data di calendario (e non in numero di giorni onde evitare incertezze) per il deposito delle note di trattazione scritta.

E' fatta salva la facoltà di depositare eventuali brevi repliche nel termine di almeno due giorni dalla data della udienza cartolare (ad esempio, per l'esame della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di altre istanze cautelari o interinali , ecc.). e comunque quella di segnalare la opportunità , valutabile dal giudice, della trattazione telematica o in presenza.

2.3. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria almeno sette gg. prima (salvo particolari ragioni di urgenza nella trattazione) e la cancelleria aggiorna i registri inserendo tale

provvedimento nel fascicolo come “fissazione nuova udienza” (sostituendo quella precedentemente fissata).

Per le controversie di lavoro la comunicazione avviene almeno sette giorni prima, perché il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione è riservato al deposito delle note di discussione, espressamente indicato dall’art.429 cpc

Qualora una o entrambe le parti si siano costituite in modalità cartacea il giudice può invitarle a provvedere al deposito telematico di quanto già depositato se è a loro disposizione; in caso contrario, il Tribunale ha adottato le modalità organizzative per il ritiro delle produzioni.

I difensori possono avanzare una motivata istanza di trattazione della causa tramite l’udienza in presenza (o da remoto). Il giudice, se condivide le specifiche ragioni allegate, dispone con un nuovo decreto la differente modalità di trattazione della causa differendola ad una data successiva al 30.10.2020.

2.4. Le note scritte non sono mai sostitutive degli atti propri dell’udienza (*recte* della fase) che viene trattata con questa modalità (ad esempio, delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.) e devono sempre essere depositate anche quando si limitino a un semplice richiamo agli atti difensivi già depositati.

Le note, depositate singolarmente o eventualmente anche congiunte, dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e il giudice potrà indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte anche in relazione alle questioni rilevabili d’ufficio.

2.5. Il giorno dell’udienza non partecipata costituisce il termine a partire dal quale il giudice deve adottare il provvedimento (ordinanza o sentenza, previa eventualmente concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.). La cancelleria annoterà nei registri il provvedimento come ordinanza emessa fuori udienza o sentenza e curerà di effettuare una rilevazione statistica dei decreti di fissazione dell’udienza non partecipata (analogamente per l’udienza da remoto).

Il giudice indicherà nel decreto telematico che il mancato deposito di note scritte ad opera di una delle parti non sarà di ostacolo alla decisione della causa qualora almeno una delle parti costituite provveda al deposito e che il mancato deposito delle note ad opera di tutte le parti costituite autorizzerà ad emettere il provvedimento di cui agli artt.181 e 309 cpc.

2.6. A far data dal 12.05.2020 tutti i GOP assegnati alle diverse Sezioni riprenderanno l’attività di udienza impiegando esclusivamente le modalità dell’udienza a trattazione scritta, ad

eccezione del GOP Natale la quale terrà le udienze di convalida di sfratto o licenza in presenza come verrà successivamente chiarito.

3. Le udienze in presenza delle parti, dei testi, degli informatori

3.1 Sulla scorta di quanto già osservato è evidente che non tutte le udienze possono essere celebrate secondo la modalità della trattazione scritta poiché riservata alle ipotesi in cui non è necessaria la presenza delle parti, dei testi o degli informatori.

Si reputa, dunque, necessaria una seppur limitata e circoscritta ripresa delle udienze in presenza, resa possibile dalla conformazione logistica della nuova sede del Tribunale civile, che è dotata di aule ampie al piano terra ed al primo piano con spazi esterni utilizzabili anche in compresenza di più persone .

Al primo piano dell'edificio sono state selezionate le aule di udienza per ciascuna sezione che consentiranno a tutti i giudici a rotazione di trattare la udienza fisica secondo il calendario che verrà predisposto da ciascun Presidente di Sezione e comunicato alle parti in tempo utile.

Si ritiene pertanto che sino al 31 maggio saranno utilizzate le sole aule di udienza del piano terra per la trattazione fisica esclusivamente delle udienze di comparizione dei coniugi della prima sezione civile affidate al Presidente della Sezione nonché delle udienze in materia di convalida di sfratto ed intimazione di licenza affidate al GOP dott.ssa Natale.

Dal 1 giugno al 31 luglio si celebreranno invece udienze in presenza per tutte le Sezioni che saranno fissate secondo i calendari organizzati dai Presidenti di sezione sia nelle aule collegiali ubicate al piano terra che in quelle del primo piano individuate a tal fine dal Presidente del Tribunale a seguito della analisi tecnica affidata al responsabile della sicurezza e confluita nel documento per la valutazione dei rischi del 7 maggio 2020.

In ogni caso, ogni giudice potrà fissare non più di quattro cause in presenza per udienza osservando nel calendario una distanza temporale l'una dall'altra di almeno di un'ora e di queste non più di una sarà riservata all'assunzione della prova testimoniale.

Per garantire la compatibilità tra la ripresa dello svolgimento delle udienze in presenza (alle quali non può completamente rinunciarsi atteso che le udienze da remoto costituiscono una

valida alternativa in un numero limitato di casi e si reputa che, comunque, non siano possibili in talune ipotesi tra cui l'ascolto del minore nei processi di famiglia) e il contenimento del rischio di contagio vanno adottate particolari misure dirette a **non consentire mai il superamento di un numero massimo di persone in ogni singola fascia oraria.**

Di conseguenza, rinviando al decreto sulle misure organizzative che saranno adottate dal Presidente del Tribunale per una esaustiva disciplina, in questa sede va rimarcato che potranno accedere al Tribunale (e quindi all'aula di udienza) solo le parti e i difensori costituiti (o i difensori delegati con sola delega scritta, necessaria per darne prova al personale di vigilanza e quindi per l'accesso) e non anche accompagnatori delle parti (salva l'ipotesi in cui la parte abbia una disabilità che richiede un'assistenza) e/o collaboratori dei difensori , compresi i praticanti (e ciò almeno in questa fase ancora caratterizzata da un alto rischio salvo determinazioni differenti in relazione al concreto rischio epidemiologico).

L'accesso sarà consentito dal personale addetto alla vigilanza solo all'orario esatto dell'udienza e le udienze saranno organizzate ad orario prestabilito per ciascun procedimento.

4. Udienza mediante collegamenti da remoto ai sensi dell'art 83 comma comma 7 lett.f:

Dal 15 giugno e sino al 31 luglio 2020 è possibile adottare questa modalità di trattazione per le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti”* ovvero *“ per lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice “* secondo una valutazione in concreto rimessa al giudice, ai sensi dell'art. 83 lett.f e h *bis* del d.l. citato.

Considerato che tale modalità di trattazione richiede un'adeguata formazione che è stata avviata per i magistrati come per gli avvocati ed è allo stato conclusa, appare opportuno differire il termine iniziale per la adozione di tale modalità di udienza al **15 giugno** al fine di programmare una sperimentazione congiunta per un lasso temporale adeguato.

A tale fine dal 14 maggio al 14 giugno sarà possibile trattare alcune udienze con la modalità in esame, d'intesa con le parti ,rattandosi di fase sperimentale, e a cura del magistrato con funzioni di magrif dott.ssa Mercurio nonché dei magistrati che hanno dato la disponibilità come di seguito indicati :

dott. Alcidi e dott.ssa Franzese per la prima sezione;

dott.ssa Cortigiano e dott.ssa Ricchezza per la seconda sezione;

dott.ssa Sodano per la terza sezione;

dott.ssa Tedesco per la quarta sezione.

4.1. Per esigenze di efficiente trattazione e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore .

Nei casi in cui è ammessa la partecipazione al giudizio di una parte non costituita (ad esempio, il debitore nei ricorsi di fallimento o il coniuge nelle udienze di comparizione) il collegamento da remoto della parte avverrà dall'aula del Tribunale ove è in corso la udienza alla presenza del Giudice.

I difensori potranno scegliere se comparire anche nella qualità di procuratori speciali dei propri assistiti; in tal caso dovranno munirsi di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art.185 c.p.c.

Si precisa che tale modalità di trattazione sarà operativa anche per le prime udienze in materia di lavoro .

I difensori possono collegarsi in udienza dallo studio professionale o da un ambiente dedicato a studio mentre il giudice deve collegarsi dall'ufficio. Il difensore deve dichiarare sotto la sua responsabilità l'identità e la qualifica dei soggetti che prendono parte all'udienza dalla postazione dalla quale egli è connesso. Il CTU , il CTP e tutti gli ausiliari del giudice possono partecipare all'udienza da remoto, anche da autonoma postazione.

4.2. Le udienze da remoto sono trattate dai magistrati mediante l'applicativo Microsoft Teams, reso disponibile dal Ministero.

4.3. Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera f) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

- a) la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);
- b) il link per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo Teams;
- c) l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;

d) l'invito ai difensori a depositare nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail (**non di posta elettronica certificato, incompatibile con l'applicativo Teams**) attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo.

f) nella ipotesi in cui il fascicolo sia composto anche da documenti cartacei il giudice può chiedere ai procuratori costituiti, ove ne abbiano la possibilità, di depositare le copie informatiche degli atti e documenti depositati in forma cartacea.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati e il provvedimento di convocazione dovrà essere comunicato con adeguato anticipo almeno sette giorni prima della data di udienza, salvo particolari ragioni di urgenza.

Nel caso in cui si verifichi una concomitanza oraria di più udienze, l'avvocato avrà cura di comunicare al giudice, previo deposito in pct, una richiesta di differimento orario che dovrà pervenire due giorni prima dell'udienza con allegati i decreti di fissazione contestuali.

4.4. Il provvedimento che dispone la trattazione da remoto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria, che aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come "fissazione nuova udienza" (sostituendo quella precedentemente fissata).

4.5. All'udienza come sopra fissata, il giudice o l'assistente dà atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento disponendo l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza. Si richiama a tale proposito il dovere di lealtà e probità gravante sulle parti e sui loro difensori ex art 88 cpc.

Il giudice adotta i provvedimenti previsti per la mancata comparizione delle parti, previa verifica non solo della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, contenente il link di collegamento, ma anche **previa verifica del regolare collegamento da remoto** (da effettuarsi contattando i difensori ai recapiti telefonici o mail comunicati). In caso di mancato collegamento il giudice attenderà 30 minuti durante i quali proverà a contattare il difensore assente ed all'esito dei quali adotterà i conseguenziali provvedimenti attestando quanto avvenuto.

Tutti i partecipanti all'udienza devono tenere attivata, per l'intera durata dell'udienza, la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti.

E' vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza.

Il giudice cura la redazione del verbale, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di assistenti, e ne dà lettura eventualmente attraverso la modalità “condividi schermo” con la quale far visualizzare la finestra del redattore di Consolle.

In caso invece di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice ne dà atto a verbale e rinvia l’udienza, disponendo la comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il rinvio.

Al termine dell’udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza da remoto è avvenuto regolarmente.

4.6. Se all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l’udienza da remoto (per l’ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (considerata l’oggettiva difficoltà di predeterminare la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii).

Per le controversie di lavoro e previdenza se all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali (ad es. ordinanza di pagamento ex art.423 cpc) o istruttori senza la necessità della camera di consiglio il giudice dà lettura contestuale alle parti del provvedimento redatto per iscritto ed all’esito chiude il collegamento da remoto .

Nel caso in cui invece sia necessario adottare il provvedimento all’esito della camera di consiglio il giudice procederà alla chiusura del collegamento da remoto ; redigerà il provvedimento che sarà depositato nel fascicolo telematico il giorno stesso della udienza e comunicato alle parti .

Nella ipotesi in cui il giudice ritenga necessario riservare il provvedimento istruttorio e / o decisorio ad altra data né da atto al verbale, chiude il collegamento da remoto , redige il provvedimento sciogliendo la riserva depositandolo nel fascicolo telematico con comunicazione alle parti a cura della cancelleria.

Il provvedimento del giudice sarà comunicato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come verbale di udienza, oppure come sentenza o ordinanza contestuale.

5. Udienze di convalida di sfratto o di intimazione di licenza

Il giudice onorario del modulo E che tratta i *procedimenti per convalida di sfratto* terrà udienza nell'aula collegiale sita al piano terra che consente un opportuno distanziamento personale e tratterà non più di 20 procedure ad udienza con la frequenza di 15 minuti una dall'altra, a partire dalle ore 9.

Il GOP comunicherà prima dell'inizio dell'udienza agli addetti alla vigilanza del Tribunale i nominativi delle parti delle procedure che saranno trattate al fine di consentire l'accesso solo alle parti interessate. Sarà consentito l'accesso in aula ad un solo difensore per la parte intimante e a un solo difensore per la parte intimata ovvero, in caso di mancata costituzione, all'intimato di persona.

6. Le udienze della sezione fallimentare

6.1 le udienze con trattazione scritta sono previste nei casi seguenti :

- 1) i ricorsi prefallimentari: ove il debitore non si sia costituito tramite un difensore potrà ugualmente presentare le proprie difese; le note scritte saranno trasmesse via PEC (PECsez3.civile.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it), via mail ordinaria o depositate in cancelleria, previa prenotazione, almeno tre giorni prima dell'udienza; un tale ampio ventaglio di possibilità assicura al debitore il suo diritto di rappresentare ogni difesa utile al Tribunale e al contempo esclude, anche tenuto conto della professionalità e degli obblighi gravanti su ogni operatore economico, la necessità dello spostamento del debitore e di un potenzialmente pericoloso contatto sociale. (Cassazione civile, sezione prima, 25.01.2013, n.1788), ferma restando la possibilità di comparire personalmente in Tribunale, previa prenotazione telefonica o via mail per consentire il suo accesso;

- 2) le udienze di verifica dello stato passivo ex artt. 95, 101 e 103 l.f. , salvo che – in ipotesi di particolare complessità –il G D ritenga necessaria e disponga la fissazione di un’udienza da remoto;
- 3) le impugnazioni ex art. 98 l. f. ;
- 4) i procedimenti per lo scioglimento della riserva di ammissione ex art. 113 bis l.f.;
- 5) i procedimenti di cui all’art. 26 co. 1 e co. 2 l.f. (reclami contro gli atti del G.D.)
- 6) il procedimento di cui all’art. 36 l.f. (reclami contro gli atti del curatore);
- 7) il procedimento di cui all’art. 37 l.f. (revoca del curatore);
- 8) i piani di riparto ex artt. 110, 113 e 117 l.f. : per ciò che attiene al diritto di difesa del fallito, qualora sia domiciliato presso un difensore o utilizzi un difensore tecnico, nulla osta alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento; se, invece, non ha un difensore può ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte da trasmettere via PEC o via mail all’ indirizzo pec del fallimento ovvero all’indirizzo mail del curatore; infine, nel caso in cui uno o più creditori o il fallito chiedano di partecipare all’udienza personalmente, tale circostanza verrà comunicata dal curatore al giudice, il quale adotterà la modalità dell’udienza in presenza o da remoto; il GD fisserà con decreto le modalità di trattazione dell’udienza in cui ordina il deposito in cancelleria del rendiconto;
- 9) il procedimento per l’approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f.
- 10) i procedimenti collegiali di reclamo al rendiconto, ex art. 116, comma 4, l.f.;
- 11) i procedimenti di riapertura del fallimento ex art. 121 l.f.;
- 12) il procedimento di concordato fallimentare ex artt.124 e ss l.f., compresa l’opposizione o l’omologazione di cui all’art. 129 l.f.;
- 13)il procedimento di concordato preventivo ex artt. 161 , 163 e 163 bis l.f,
- 14)il procedimento per l’adozione dei provvedimenti ex artt.162;
- 15)il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo ex art. 173 l.f.;
- 16)il procedimento di non approvazione del concordato preventivo ex art. 179 l.f.;
- 17) il procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l’esigenza di avviare contraddittorio con l’imprenditore;
- 18 le opposizioni di cui agli articoli 182 bis, 182 quinquies o 182 septies e 185 l.f.;
- 19 procedimenti ex art. 143 l.f. (esdebitazione);
- 20 le udienze ex art. 10 e 12 bis l. n. 3/2012 (procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento);
- 21 i reclami contro ordinanze rese nei procedimenti ex l. n. 3/2012;

22 tutte le cause di contenzioso ordinario, comprese le revocatorie fallimentari e ordinarie, nelle udienze e fasi previste in precedenza sub 2) e segg;

Si evidenzia che il contraddittorio con l'ufficio del PM in relazione ai procedimenti di cui sopra sarà garantito con l'invio degli atti tramite pec o e-mail da parte della cancelleria alla segreteria del PM titolare del fascicolo.

6.2. le udienze mediante collegamenti da remoto sono previste nei casi seguenti:

- 1) l'udienza di verifica dei crediti nell'ipotesi di particolare complessità;
- 2) l'adunanza dei creditori nei concordati preventivi *ex art. 175 l.f.*;
- 3) il procedimento di omologa o di omologazione del concordato *ex art. 180 l.f.* a seguito del voto anche in caso di osservazioni;
- 3) le procedure di concordato preventivo più complesse;
- 4) le impugnazioni *ex art. 98 l. f.* per le attività istruttorie incompatibili con la trattazione scritta 5) i colloqui con i professionisti e gli ausiliari (ferma restando la necessità della formulazione delle istanze dovute del caso) a discrezione del Giudice delegato.

6.3. le udienze in presenza sono previste per

l'audizione del fallendo;

7. Le udienze della Prima sezione civile in materia di famiglia

7.1. le cause o fasi processuali compatibili con la modalità di trattazione scritta sono le seguenti :

- a) le istanze di modifica in corso di causa *ex art. 706 c.p.c.* e le istanze finalizzate all'adozione di provvedimenti cautelari o interinali;
- b) i procedimenti camerale di revisione o modifica della disciplina della separazione o del divorzio;
- c) i procedimenti camerale per la regolamentazione della disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio;

- d) altri procedimenti camerali tra cui la richiesta di pagamento diretto ex art. 165 c.c.;
- e) i divorzi congiunti: fermo restando l'imprescindibile controllo sulla sussistenza dei requisiti per la modifica dello status e salva la valutazione della conformità dell'accordo all'interesse dei figli minori, non è infatti necessaria alla luce della decisione della Suprema Corte n. 19540 del 24 luglio 2018 la comparizione personale delle parti le quali, con la sottoscrizione del ricorso ed il suo deposito hanno già irrevocabilmente espresso la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, volontà in ordine alla quale non è ammesso un recesso unilaterale. In ogni caso, con il decreto di fissazione dell'udienza cartolare si chiederà espressamente ai difensori di ribadire la volontà attuale di entrambe le parti o almeno di una di esse alla modifica dello status. Il Tribunale, qualora l'accordo presenti aspetti poco chiari o non conformi all'interesse della prole minore, si riserva di disporre la comparizione delle parti.
- f) per tutte le attività relative alla fase istruttoria o della decisione per le quali per le cause ordinarie è stato ritenuto possibile il contraddittorio scritto (si rimanda alla parte generale del Protocollo);

Seppure la compatibilità tra tipologia di procedimento e trattazione scritta come sopra descritta è stata individuata tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei singoli procedimenti e ritenendo la modalità di trattazione prescelta non pregiudicante i diritti e le facoltà delle parti, si ritiene comunque riservata al giudice la possibilità di individuare, in deroga alla previsione del Protocollo, le fattispecie concrete nelle quali è invece opportuna la comparizione personale delle parti da tenersi in modalità da remoto ovvero in presenza

I difensori, in risposta al decreto di fissazione dell'udienza a trattazione scritta, sono facultati ad avanzare una istanza di trattazione dell'udienza in presenza o da remoto purchè motivata specificamente.

La partecipazione del P.M. nelle ipotesi di trattazione con modalità di trattazione scritta è sempre garantita atteso che il P.M. accede al fascicolo telematico tramite la consolle del P.M. da qualche mese operativa.

7.2. Cause o fasi processuali non compatibili con la trattazione scritta :

- g) le udienze di comparizione dei coniugi nelle separazioni giudiziali
- h) le udienze di comparizione dei coniugi nei divorzi giudiziali;
- i) le udienze di comparizione dei coniugi nelle separazioni consensuali; pur essendo consapevoli che i Protocolli e le Linee Guida di altri Uffici giudiziari hanno ritenuto che tali udienze si possano svolgere con la trattazione scritta, va evidenziato che la comparizione delle parti è indispensabile per una concorrente serie di motivi: in primo luogo, non rientra nel potere dispositivo delle parti la rinuncia al tentativo obbligatorio di conciliazione; in secondo luogo, il legislatore ha attribuito alla presenza delle parti nella fase presidenziale una rilevanza ben maggiore di quanto avviene nelle cause civili in considerazione della delicatezza delle questioni e della natura dei diritti in gioco; infine, la fattispecie finalizzata al perfezionamento dell'accordo di separazione implica sia la comparizione delle parti che la successiva omologa.

Per tutte queste ipotesi in alternativa all'udienza in presenza è possibile la modalità dell'udienza da remoto.

- j) l'ascolto del minore: le caratteristiche peculiari dell'adempimento in questione e la necessità di stabilire un contatto diretto tra il giudice e il minore escludono radicalmente la trattazione scritta e suggeriscono nettamente l'udienza in presenza, salve ipotesi particolari (ad esempio, è avvenuta la nomina del curatore speciale) in cui potrebbe tenersi l'udienza da remoto (da escludersi decisamente se il luogo del collegamento è l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore o altro luogo che non garantisce la spontaneità e le genuinità delle dichiarazioni rese dal minore).

Anche nell'udienza da remoto è possibile la partecipazione del P.M..

7.3. La sospensione delle udienze stabilita per il primo periodo e il necessario contingentamento delle udienze in presenza (o da remoto) nel periodo tra il 12 maggio e il 31 luglio (ma ragionevolmente anche oltre sino alla cessazione del rischio di contagio) induce a fissare criteri prioritari di trattazione .

Le cause diverse da quelle indicate saranno , di conseguenza, rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

Le udienze di separazione giudiziale si ritengono più urgenti sia delle separazioni consensuali (dove il raggiungimento dell'accordo lascia ipotizzare una conflittualità notevolmente inferiore) **che dei divorzi giudiziali** (nei quali, pur essendovi conflitto, è stata adottata in via pattizia o giudiziale una regolamentazione).

Altri criteri concorrenti di trattazione prioritaria sono:

- a) l'esistenza di un'elevata conflittualità tra le parti con violenze fisiche o psicologiche e ricadute almeno in ipotesi pregiudizievoli per i figli minori;
- b) qualora risulti che uno dei due coniugi o dei genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e/o per la prole;
- c) la necessità del ripristino della relazione con uno dei due genitori interrotta a causa ed a seguito della separazione di fatto o di diritto.

I difensori sono tenuti a segnalare, allegando le specifiche circostanze di cui siano a conoscenza , le ragioni che potrebbero indurre a ravvisare l'esigenza di una trattazione prioritaria della causa .

8. le udienze del giudice tutelare

A decorrere dal **18 maggio** riprenderanno ad essere trattate anche le udienze del giudice tutelare nei giorni previsti in tabella.

Per le ragioni già ampiamente esposte in precedenza in ordine alla necessità di contenere il rischio di contagio legato all'epidemia, l'udienza, almeno sino al 31 luglio, si svolgerà in maniera assolutamente prevalente nella modalità a trattazione scritta con la possibilità per il giudice di disporre l'udienza in presenza solo qualora sia strettamente necessario; in quest'ultima ipotesi, potranno essere fissate per ogni udienza non più di due comparizioni parti distanziate almeno un'ora l'una dall'altra.

In particolare, **saranno trattate secondo la modalità della trattazione scritta:**

- a) **le aperture delle amministrazioni di sostegno:** poiché appare sconsigliabile procedere all'esame della persona nei cui confronti è stata presentata la domanda di apertura dell'ADS, il giudice, qualora la documentazione medica allegata a sostegno della domanda sia sufficientemente chiara, provvederà alla nomina di un amministratore provvisorio al solo fine di potere compiere una serie limitata di atti urgenti nell'interesse dell'amministrato, sino alla definitiva apertura dell'amministrazione e alla nomina definitiva dell'amministratore;
- b) **i giuramenti degli amministratori di sostegno e dei tutori:** occorre premettere che il giudice tutelare nei casi di contrasto tra le persone che hanno chiesto l'apertura dell'ADS e altri soggetti interessati e ogni altra volta che lo ritenga opportuno, procederà alla nomina di un professionista scelto, a turnazione, nell'elenco in corso di formazione presso l'Ufficio della volontaria giurisdizione sulla scorta delle dichiarazioni di disponibilità presentate. L'accettazione dell'incarico e il giuramento dell'amministratore o del tutore avverranno inviando il modello di giuramento predisposto dal Tribunale, debitamente sottoscritto e accompagnato dalla copia di un documento che consenta l'identificazione della persona, a mezzo PEC (in caso di professionista o soggetto pubblico) o anche a mezzo mail in caso di persona non munita di PEC;
- c) **l'approvazione dei rendiconti periodici:** gli amministratori di sostegno e i tutori presenteranno i rendiconti periodici dell'attività svolta via PEC, via mail o anche per posta ordinaria; il giudice tutelare provvederà all'approvazione senza convocare, di regola, l'amministratore o il tutore provvedendo a richiedere eventuali chiarimenti in forma scritta; in via eccezionale, può disporre la comparizione fermo restando il limite indicato in precedenza;
- d) le interlocuzioni con il g.t.: le eventuali richieste di interloquire con il g.t. saranno evase in forma scritta oppure disponendo la comparizione, fermo il limite prima indicato.

L'accesso al front office della Volontaria giurisdizione è consentito solo previa prenotazione via PEC (all'indirizzo), via mail (all'indirizzo) o via telefono (al numero 0823/).

Il front office è autorizzato dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ad iscrivere nei registri le istanze di apertura di amministrazione di sostegno o di altro genere anche senza la previa redazione della nota di iscrizione a ruolo informatica.


9. le attività di volontaria giurisdizione

L'accesso alla cancelleria della volontaria giurisdizione per il compimento delle attività d'ufficio (tra cui, a titolo esemplificativo le rinunce all'eredità) è consentito solo per appuntamento, previa prenotazione via PEC (all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it), o via telefono (al numero 0823/792926) ed esclusivamente per atti ritenuti urgenti in relazione alla scadenza dei termini processuali o sostanziali. Nella prenotazione l'istante dovrà chiarire la ragione dell'urgenza del compimento dell'atto.

Santa Maria Capua Vetere il 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Gabriella Maria Casella



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Adolfo Russo



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Presidenza del Tribunale



Santa Maria Capua Vetere il 7 maggio 2020

Oggetto : Protocollo per la gestione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto ex art. 83 comma 7 lett.f ed h D.L.18/2020 convertito in legge con modificazioni in data 24 aprile 2020 nonché per le udienze in presenza

Il Presidente del Tribunale

Dispone la comunicazione del Protocollo in oggetto indicato :

a tutti i magistrati togati ed onorari del settore civile
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sede
al Sig. Procuratore della Repubblica sede
al personale amministrativo del settore civile
e altresì
al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli
al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria dott.ssa Fabbrini
al Consiglio Superiore della Magistratura
alla autorità sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale


Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale per la diffusione

Si invita il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sede a disporre la pubblicazione del decreto sul sito del Consiglio e a darne comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto della Corte di Appello di Napoli

Santa Maria Capua Vetere il 7.5.2020

Il Presidente del Tribunale

Gabriella Maria Casella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriella Maria Casella', written over the printed name.